

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE – L.R. N.9/2006

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 La presente disciplina si applica alle professioni turistiche così come definite dall'articolo 46 comma 2,3 e 4 della legge regionale 11 luglio 2006, n.9 e s.m.i.

2. TITOLI ABILITANTI

2.1 Conseguono il titolo di Accompagnatore turistico di cui all'art.46, comma 2 della L.R. n.9/2006 coloro che posseggono alternativamente:

- a) il titolo di studio di post-diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
- b) titolo di diploma di laurea triennale e/o magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti, rilasciato da una università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
- c) Il titolo di Master universitario in ambito turistico;
- d) Il titolo di dottorato di ricerca conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico.

Oltre ai titoli sopra indicati è necessario certificare la conoscenza della lingua inglese come requisito essenziale ed eventuali altre lingue straniere, in via facoltativa, attraverso certificazioni che attestino la conoscenza ad un livello pari o superiore al B2 del *Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)*, rilasciate da enti certificatori riconosciuti di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 marzo 2012.

La suddetta certificazione di conoscenza della lingua inglese, o eventuali ulteriori lingue, può essere sostituita attraverso il superamento di almeno un esame di lingua inglese nell'ambito del corso universitario sopra indicato di cui alle lettere b) e c).

Per i candidati madrelingua straniera è possibile attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado e dovranno altresì produrre in aggiunta certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello minimo B2 del (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

2.2 Conseguono il titolo di Tecnico di comunicazione e marketing turistico di cui all'art.46, comma 3 della L.R. n.9/2006 coloro che posseggono alternativamente:

- a) titolo di diploma di laurea triennale e/o magistrale in Scienze della comunicazione ed equipollenti, rilasciato da una università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
- b) Il titolo di Master universitario nell'ambito della Comunicazione e marketing turistico;
- c) Il titolo di dottorato di ricerca conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata nell'ambito della Comunicazione e marketing turistico;

Oltre ai titoli sopra indicati è necessario certificare la conoscenza della lingua inglese come requisito essenziale ed eventuali altre lingue straniere, in via facoltativa, attraverso certificazioni che attestino la conoscenza ad un livello pari o superiore al B2 del *Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)*, rilasciate da enti certificatori riconosciuti di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 marzo 2012.

La suddetta certificazione di conoscenza della lingua inglese, o eventuali ulteriori lingue, può essere sostituita attraverso il superamento di almeno un esame di lingua inglese nell'ambito del corso universitario sopra indicato di cui alle lettere b) e c).

Per i candidati madrelingua straniera è possibile attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado e dovranno altresì produrre in aggiunta certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello minimo B2 del (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

2.3 Conseguono i titoli di Accompagnatore turistico, Tecnico di comunicazione e marketing turistico, Guida naturalistica o ambientale escursionistica di cui all'art. 46, commi 2, 3 e 4 della L.R. n.9/2006 coloro che posseggono:

- a) Un attestato di qualifica di II livello rilasciato a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione, di durata non inferiore a 400 ore. Un funzionario regionale fa parte della commissione d'esame per il rilascio di tali attestati.

2.4 L'abilitazione alla professione di Guida Turistica è disciplinata dalla Legge n.97, 6 agosto 2013, articolo 3 e relativi Decreti ministeriali attuativi.

3. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

- 3.1 I soggetti iscritti negli elenchi professionali, di cui all'articolo 53 della L.R. n.9/2006, comunicano annualmente entro il 31/01, l'effettivo esercizio di attività ai Comuni nei quali risiedono ovvero abbiano stabilito il proprio domicilio e alla Regione, tramite la piattaforma informatica dedicata attraverso l'indirizzo on-line <http://albo.regione.marche.it/Gestione-Albo/Albo-Professioni-Turistiche>
- 3.2 I soggetti che precedentemente hanno comunicato l'esercizio della professione e non aggiornano l'iscrizione entro il 31/01 non compaiono sui siti istituzionali tra coloro che esercitano la professione per l'annualità di riferimento ma rimangono comunque iscritti negli elenchi degli abilitati tenuti dalla Regione Marche e possono continuare l'esercizio della professione.
- 3.3 Coloro che intendono cessare l'esercizio della professione turistica effettuano apposita comunicazione al Comune nel quale il soggetto risiede o ha stabilito il proprio domicilio e alla Regione marche tramite apposito modulo predisposto dalla struttura organizzativa competente e scaricabile dal sito istituzionale Regionale.